

N. R.G. 75743/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente relatore
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **75743/2011** promossa da:

STEFANO VERALDI (C.F. VRLSFN69R11I441Z), con il patrocinio dell'avv. CARLO BASILICO e dell'avv. ELEONORA ANGELA VERDELLI (VRDLRN71B58C512Z), elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 70 20020 CERIANO LAGHETTO presso i difensori;

ATTORE

contro

SERMOLINO & VERALDI SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. LUCA BOSI e dell'avv. JENNIFER ROSA, elettivamente domiciliata in VIA I. NIEVO, 11 20145 MILANO presso i difensori;
CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, con trariis reiectis, così giudicare e provvedere

In via preliminare:

Disporre la sospensione dell'esecuzione della delibera oggetto della presente impugnazione pronunciata in data 28.06.11;

Nel merito:

Accertare e dichiarare l'intervenuta pronuncia della *delibera assembleare del 28.06.11* in violazione della normativa vigente ex art. 2479 e art. 2479bis e art. 2479ter c.c. e per l'effetto dichiararne l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.

In via istruttoria:

Previa ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale sulle circostanze di cui alle premesse dell'atto di citazione precedute dalle parole "vero che"; con più ampia facoltà di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare richiedendo termini istruttori di cui all'art. 186, 6° comma n. 1,2,3, c.p.c."

per la convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario in relazione all'art. 27 dello Statuto, essendo superata l'eccezione di comunque l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di conciliazione ivi indicata;

In via principale: nel denegato caso in cui il giudice si ritenesse competente, respingere la domanda per carenza di interesse ad agire, per tutti i motivi esposti in atto, non essendo la delibera stata trascritta in CCIAA ed essendo stata stata superata e revocata dalla successiva delibera del 20/9/11;

In via subordinata: respingere la domanda per tutto quanto esposto in atti, avendo l'attore prestato il pieno consenso all'approvazione del bilancio;

- Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa, anche alla luce della mancata partecipazione di controparte al procedimento di mediazione dalla stessa proposto, come emerge dal verbale che si chiede sia acquisito agli atti."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore STEFANO VERALDI, quale socio detentore del 50% del capitale della srl SERMOLINO & VERALDI (l'altro 50% di tale capitale essendo detenuto da FRANCO SERMOLINO, entrambi i soci ricoprendo poi l'incarico di amministratore della srl) ha impugnato la delibera adottata il 28.6.2011 dall'assemblea dei soci in tema di approvazione del bilancio al 31.12.2010, delibera a suo dire inesistente, nulla o annullabile in quanto:

1. la convocazione dell'assemblea è avvenuta in violazione dell'art. 2479 bis, non avendo egli socio *"ricevuto alcuna informativa in merito"*;
2. il verbale dell'assemblea attesta falsamente la presenza del socio attore e il suo voto favorevole, essendo invece egli rimasto all'oscuro della riunione assembleare, il cui esito gli era stato comunicato nel luglio 2011 dal commercialista consulente della società, in risposta a richiesta di informazioni sulla convocazione dell'assemblea in tema di bilancio.

La srl convenuta, costituendosi in persona dell'altro amministratore e socio, ha contrastato la impugnazione dell'attore, eccependo:

la applicabilità alla controversia della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto, prevedente anche un tentativo preliminare di conciliazione;

la carenza di interesse ad agire del socio attore, posto che il 20.9.2011 si è svolta, con la presenza fisica dell'attore e dell'altro socio, una ulteriore assemblea deliberante con il voto di entrambi i soci di *"non approvare in questa seduta il bilancio al 31.12.2010 così come da progetto presentato"* e di *"rinviare tale approvazione mediante ulteriore convocazione"*, delibera questa non impugnata ed il cui contenuto *"rimuove tutti gli effetti della prima"*;

nel merito richiamando poi circostanze indicative della sussistenza, nel giugno 2011, di pieno accordo tra i due soci circa l'approvazione del bilancio.

Alla prima udienza del 13.4.2012:

"Su richiesta di chiarimenti del g.i. le difese riferiscono concordemente che lo statuto sociale prevede poteri disgiunti per gli amministratori nominati senza comporre cda.

Sempre su richiesta di chiarimenti del g.i. l'avv. BOSI precisa che la delibera qui impugnata e relativo bilancio non sono stati iscritti a registro delle imprese come risulta dal provvedimento di rifiuto del Conservatore emesso in data 29/3/2012 che deposita come doc.12.

Le difese chiedono congiuntamente differimento degli odierni adempimenti all'esito del tentativo di composizione tramite conciliazione, previsto all'art. 27 dello statuto sociale, aderendo in tal senso l'attore alla eccezione della convenuta."

Esperito quindi il tentativo di conciliazione statutario senza esito, il g.i. ha rimesso le parti al collegio per la decisione, *"rilevata la ricorrenza di questioni preliminari dirimenti"* e le parti hanno quindi precisato le conclusioni come sopra trascritte, riproducenti quelle originarie ad eccezione, per la convenuta, del richiamo all'obbligo statutario del tentativo di conciliazione.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che non possa pervenirsi alla valutazione nel merito delle domande dell'attrice, dovendo ritenersi -con valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione anche preliminare quale quella in tema di carenza di interesse ad agire dell'attore- la **fondatezza della eccezione preliminare di parte convenuta in tema di clausola compromissoria**.

La clausola ex art.27 dello statuto della srl (cfr. doc.1 convenuta) dispone infatti: *"Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle*

delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione.....Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo,, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile, territorialmente competente con riferimento alla sede della società", devolvendo quindi alla cognizione arbitrale in particolare anche le liti "fra la società e i soci" che, come la presente, riguardino la impugnazione di delibere assembleari.

L'attrice ha replicato alla eccezione avversaria richiamando, nella difesa conclusionale,

l'orientamento (seguito da talune pronunce anche di questo Tribunale) che esclude l'operatività di clausole compromissorie statutarie nel caso di impugnazione da parte dei soci di delibere assembleari recanti approvazione del bilancio sociale per violazione dei principi legali di redazione dello stesso, sul presupposto della indisponibilità dei diritti sottesi connessa al carattere pubblicistico delle norme in materia appunto di redazione del bilancio,

orientamento che, a prescindere da ogni valutazione circa la sua condivisibilità ¹, non pare comunque al Tribunale dirimente nel caso di specie, nel quale, come risulta dalla lettura della citazione, in realtà l'attore non svolge alcuna censura specifica al tenore del bilancio approvato, limitandosi a dedurre la invalidità della delibera di approvazione del documento contabile in relazione a vizi di convocazione e composizione della assemblea, vizi tipicamente inerenti alla posizione del socio e come tali relativi a diritti disponibili.

Dovendosi quindi considerare comunque operante nel caso di specie la clausola compromissoria statutaria, va dichiarata **l'incompetenza del Tribunale**, essendo la controversia devoluta alla cognizione del collegio arbitrale di cui all'art.27 dello statuto della società convenuta.

Quanto alle **spese di lite**, le stesse devono essere addossate all'attore secondo il principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta, interamente esaurita prima dell'entrata in vigore del dm n.55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale di cui all'art. 27 dello statuto della società convenuta;
2. condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, spese che liquida in euro 3.300,00 per compenso d'avvocato, oltre iva e cpa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 19 dicembre 2013.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

¹ In senso contrario alle pronunce citate dall'attore cfr., tra i precedenti di questo Tribunale, ad esempio, le pronunce: 3.6.2010 nel proc. n. rg 59574/2009, in *Corriere Giuridico* 2011, 8, 1137; 11.1.2011 nel proc. n. rg 61168/2009; 13.12.2012 nei procedimenti n. rg 48057/2011 e n. rg 48056/2011.